



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“CUSCINETTI, ANELLI DI TENUTA, CINGHIE E
MATERIALE AFFINE”

(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

CIG n° 86492578AA

Gara n. 8065562

IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)

Art. 1- oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di "cuscinetti, anelli di tenuta, cinghie e materiale affine", **per un valore stimato dell'appalto di € 50.000,00 +IVA, oneri per la sicurezza pari a zero.**

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della procedura è presunta in 24 mesi a decorrere dalla aggiudicazione definitiva.

Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo a base di gara, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. La Stazione Appaltante si riserva di ricorrere, eventualmente, all'art. 106, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016.

Lo sconto percentuale (%) offerto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. L'importo prevede e compensa anche: imballaggio, oneri per trasporto, spese generali e utile d'impresa.

Per i prodotti (afferenti per tipologia) non inseriti nel modulo d'offerta, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicataria e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Art. 2 – Obblighi dell'appaltatore

Il materiale offerto deve possedere le caratteristiche tecnico strutturali indicate nell'ALLEGATO "B" "OFFERTA ECONOMICA".

- L'offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, il ribasso percentuale unico, da applicare al listino ufficiale delle marche oggetto dell'appalto.
- L'offerente dovrà indicare, nell'ALLEGATO "B" "OFFERTA ECONOMICA", il ribasso percentuale unico espresso in cifre, da applicare ai listini ufficiali dei marchi originali SKF, FAG, ROFLEX, CORTECO/SIMRIT.
- L'aggiudicatario si impegna a garantire la fornitura di tutti i prodotti originali presenti sul mercato con riferimento al codice articolo della marca considerata al momento dell'ordine emesso da Amia Verona SpA.
- L'aggiudicataria si impegna a fornire alla stazione appaltante, il listino ufficiale ed il relativo catalogo ricambi, in formato elettronico, preferibilmente on-line. Ogni variazione del listino deve essere prontamente comunicata alla committente.
- Il preventivo dei pezzi, diversi da quelli individuati nell'offerta, dovrà essere inviato in Amia Verona SpA entro 24 ore dalla richiesta.
- Lo sconto % offerto per ogni singola marca sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Art. 3 - Tempi e modalità di consegna

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi dall'Appaltante sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all'Appaltatore a mezzo telefono, od e-mail.

La consegna deve essere eseguita come indicato nel presente Capitolato.

Le consegne dovranno essere effettuate **in porto franco**, presso il magazzino dell'Appaltante sito in Via Bartolomeo Avesani, 31 - Verona, che effettua il seguente orario:

- 7,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì (giornate festive escluse);
- 7,00 – 12,00 il sabato (giornate festive escluse).

Su richiesta di Amia Verona SpA le consegne dovranno avvenire anche presso l'impianto di Cà del Bue sito in via Matozze in Verona nei medesimi orari.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al reale fabbisogno.

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che, collocato all'esterno di eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell'Appaltatore, il numero dell'ordinativo Amia Verona SpA, la descrizione e le quantità del materiale, i riferimenti ai prezzi (codice e prezzo), il codice dell'articolo interno Amia desumibile dall'ordinativo ed il ribasso applicato.

La consegna del materiale dovrà avvenire **entro 2 giorni** lavorativo dall'ordinativo.

L'Appaltante si riserva di chiedere consegne effettuate con modalità e/o tempistica diverse da quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull'ordinativo trasmesso all'Appaltatore.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte di Amia Verona SpA non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, pena l'applicazione delle penali, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 1 giorno dalla richiesta.

L'Appaltante svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Acquisti tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del contratto, possano pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare Amia Verona SpA da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

Art. 4 – Poteri di Verifica e Controllo

Amia Verona SpA, attraverso i propri funzionari, effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto stabilito nel contratto di fornitura e alle norme vigenti in materia.

L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad Amia Verona SpA, su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Art. 5 – Disposizione in materia di sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, si impegna al rispetto del D.Lgs. 81/2008, relativamente a tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Art. 6 - Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita della fornitura presa in appalto.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione della prestazione ed è obbligata ad indennizzare Amia Verona SpA e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del contratto mirante alla tutela dei lavoratori;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie.

Art. 7 – fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza mensile e deve essere unica per tutti gli ordini ricevuti nel mese. Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona SpA, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona SpA.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 8 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 9 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 11 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. In tal caso l'interpello del secondo operatore economico in graduatoria avverrà nelle modalità di cui all'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Contestazioni e penali

La committente provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta o tramite formato elettronico (PEC mail), qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali. Dopo la terza contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. con contestuale applicazione delle seguenti penali:

- a) ritardo nella fornitura: **50 euro** per ogni giorno lavorativo di ritardo rilevato sulla consegna;
- b) materiale non conforme: eventuali materiali non corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dovranno essere immediatamente sostituiti, Amia si riserva il diritto di ricorrere ad altro operatore economico per il reperimento della merce non fornita (o fornita sbagliata) ed addebitare all'aggiudicatario la differenza economica eventualmente sostenuta. Fermo restando quanto stabilito al punto a)

Art. 15 – risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In tal caso l'interpello del secondo operatore economico in graduatoria avverrà nelle modalità di cui all'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – recesso

Amia Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare la prestazione effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 17 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 18 – spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Art. 19 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e

regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'affidamento.

Nell'espletamento del contratto contemplato nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81/2008. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa prenderà visione del Regolamento generale ingressi dell'impianto di Amia Verona SpA di via B. Avesani n. 31, visibile sul sito www.amiavr.it, con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali trasportatori subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 21 - foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 22 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(ISi-PM Alberto Michelazzo)